

D.P.C.M.....

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Capo I - Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero

Art. 1 - *(Ministro e Sottosegretari di Stato)*

Art. 2 - *(Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale)*

Capo II - Uffici di diretta collaborazione del Ministro e Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 3 - *(Uffici di diretta collaborazione)*

Art. 4 - *(Ufficio di Gabinetto)*

Art. 5 - *(Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi)*

Art. 6 - *(Ufficio Legislativo)*

Art. 7 - *(Ufficio per la comunicazione)*

Art. 8 - *(Ulteriori uffici di diretta collaborazione)*

Art. 9 - *(Segreterie dei Sottosegretari di Stato)*

Art. 10 - *(Organismo indipendente di valutazione della performance)*

Art. 11 - *(Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale).*

Capo III - Amministrazione centrale

Art. 12 - *(Segretariato generale)*

Art. 13 - *(Uffici dirigenziali generali centrali)*

Art. 14 - *(Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale)*

Art. 15 - *(Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane)*

Art. 16 - *(Direzione generale per il bilancio e i contratti)*

Art. 17 - *(Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico)*

Art. 18 - *(Direzione generale per gli archivi)*

Art. 19 - *(Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore)*

Art. 20 - *(Direzione generale per il contemporaneo, lo spettacolo e il patrimonio immateriale)*

Art. 21 - *(Direzione generale per il cinema e le produzioni audiovisive)*

Art. 22 - *(Direzione generale per il turismo)*

Capo IV - Organi consultivi centrali

Art. 23 - *(Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici)*

Art. 24 - *(Comitati tecnico-scientifici)*

Capo V - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari

Art. 25 - *(Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale)*

Capo VI - Amministrazione periferica

Art. 26 - (*Organi periferici del Ministero*)

Art. 27 - (*Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici*)

Art. 28 - (*Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici.*)

Art. 29 - (*Soprintendenze archivistiche*)

Art. 30 - (*Archivi di Stato*)

Art. 31 - (*Biblioteche pubbliche statali*)

Art. 32 - (*Musei statali*)

Art. 33 - (*Comitati regionali di coordinamento*)

Capo VII – Disposizioni finali.

Art. 34 - (*Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche*)

Art. 35 - (*Norme finali e abrogazioni*)

TABELLA A - DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

TABELLA B - DOTAZIONE ORGANICA AREE

D.P.C.M.....

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71 e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
Visto il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, l'articolo 13;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale dispone, tra l'altro, che il termine previsto dal richiamato articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge n. 95 del 2012, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 agosto 2013 di istituzione della “*Commissione per il rilancio dei beni culturali e il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa*”, con il compito, tra l'altro, di “*identificare le linee di modernizzazione del Ministero e di tutti gli enti vigilati, con riguardo alle competenze, alle articolazione delle strutture centrali e periferiche, alla innovazione delle procedure, in base alla disciplina sulla revisione della spesa*”;
Vista la relazione finale della predetta Commissione, presentata al Ministro in data 31 ottobre 2013;
Rilevata la necessità di provvedere al riordino della struttura organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dando esecuzione alle misure previste dall'articolo 2, comma 10, del richiamato decreto legge n. 95 del 2012;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013 con il quale sono state trasferite al Ministero n. 56 unità di dotazione organica, provenienti da Cinecittà Luce s.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale 10 dicembre 2013 di inquadramento di n. 50 unità di personale già appartenenti alla Società Cinecittà Luce s.p.a. nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 2B al decreto interministeriale 24 aprile 2013, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2014;

Visto il decreto del Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale 19 dicembre 2013 di inquadramento di n. 5 unità di personale già appartenenti alla Società Cinecittà Luce s.p.a. nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 2B al decreto interministeriale 24 aprile 2013, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2014;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto:

Capo I

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero

Art. 1

(Ministro e Sottosegretari di Stato)

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegate dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2

(Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale)

1. Il Ministero si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in tredici uffici dirigenziali di livello generale regionali, coordinati da un Segretario generale, nonché in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Capo II

Uffici di diretta collaborazione del Ministro e Organismo indipendente di valutazione della performance.

Art. 3

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) l'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi;
- c) la Segreteria del Ministro;
- d) l'Ufficio legislativo;
- e) l'Ufficio per la comunicazione;
- f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilità di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del consulente e allega un suo dettagliato curriculum.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

- a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;
- b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
- c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonché per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
- d) al Capo dell'Ufficio per la comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati, della qualità della prestazione individuale;

f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero;

g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se più favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente al Segretario generale, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.

8. I Capi degli uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto possono essere conferiti complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e fino a quattro incarichi dirigenziali di livello non generale, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche.

10. Gli incarichi di Vice Capo di Gabinetto, di Vice Capo dell'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi, di Vice Capo dell'Ufficio legislativo, di Vice Capo dell'Ufficio per la

comunicazione e di Direttore dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* possono essere conferiti quali incarichi dirigenziali di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9. I medesimi incarichi possono, altresì, essere conferiti a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui al comma 4.

11. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto, assicurando all'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi un numero non inferiore alle dieci unità di personale da assegnare nell'ambito del contingente di cui al comma 3.

12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. La suddetta Direzione generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3, sulla base di convenzioni con le Università e gli Istituti di alta formazione, di personale distaccato dalle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

(Ufficio di Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro riferendone al medesimo e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti delle strutture dirigenziali di livello generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con le strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, coordina e promuove le attività di studio e di ricerca.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

Art. 5

(Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi)

1. L'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi è un ufficio dirigenziale di livello generale. L'incarico di Capo dell'Ufficio è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. Il Capo dell'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi riporta direttamente al Ministro e riceve indicazioni solo da quest'ultimo.

2. L'Ufficio, in attuazione degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a) coadiuva il Ministro nella predisposizione di direttive, indirizzi e strategie concernenti l'attività complessiva del Ministero;

b) definisce programmi e progetti in esecuzione delle direttive, degli indirizzi e delle strategie determinati dal Ministro e li trasmette al Segretario generale, che ne cura l'attuazione attraverso le direzioni generali centrali e regionali, in relazione alle rispettive competenze;

c) verifica l'attuazione degli indirizzi da parte dei direttori generali centrali e regionali e comunica al Ministro, al Capo di Gabinetto e al Segretario generale lo stato di avanzamento e il non esatto adempimento dei suddetti progetti specifici.

3. I direttori generali centrali e regionali forniscono trimestralmente all'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi informazioni in formato digitale, secondo gli standard definiti dalla Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, relative allo stato di attuazione dei programmi e delle direttive.

4. L'Ufficio, in caso di urgenza, può richiedere in ogni momento informazioni specifiche sull'oggetto di cui al comma 3.

5. I direttori generali centrali e regionali possono trasmettere all'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi le informazioni e le proposte di progetti specifici che ritengano più opportune, nel rispetto degli standard definiti dalla Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 6

(Ufficio Legislativo)

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli uffici di diretta collaborazione, del Segretario generale e delle Direzioni generali centrali e regionali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.

Art. 7

(Ufficio per la comunicazione)

1. L'Ufficio per la comunicazione opera nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Il Capo dell'Ufficio per la comunicazione riporta direttamente al Ministro e riceve indicazioni solo da quest'ultimo.

2. L'Ufficio tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero, ivi comprese le risposte in sede di sindacato ispettivo del Parlamento. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura e il turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con l'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi e con le strutture centrali e periferiche interessate.

3. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con la Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero, allo scopo di diffondere la più ampia conoscenza tra il personale in merito ai programmi e progetti definiti dall'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi e riguardo al ruolo che i diversi uffici centrali e periferici devono avere nella loro attuazione. A tal fine elabora il piano annuale di comunicazione interna e lo sottopone all'approvazione del Ministro.

4. L'Ufficio si raccorda con la Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane nell'attività di comunicazione interna attraverso la rete locale *intranet* del Ministero.

Art. 8

(Ulteriori uffici di diretta collaborazione)

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.

Art. 9

(Segreterie dei Sottosegretari di Stato)

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità, delle quali non più di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Art. 10

(Organismo indipendente di valutazione della performance)

1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di seguito denominato: «Organismo», in forma di organo monocratico, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane, la Direzione generale per il bilancio e i contratti e l'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi.
2. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modificazioni, alla quale il Capo di Gabinetto assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali necessarie, nell'ambito dei contingenti e delle risorse attribuiti agli Uffici di diretta collaborazione.
3. Il Direttore dell'Organismo individua un responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* nell'ambito del personale assegnato alla medesima Struttura ai sensi del comma 2.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance* costituisce centro di costo del Centro di responsabilità "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro".

Art. 11

(Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale).

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.
2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni, ne è definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità Gabinetto.

Capo III **Amministrazione centrale**

Art. 12

(Segretariato generale)

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, fornisce supporto istruttorio all'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi per l'elaborazione delle direttive, degli indirizzi e delle strategie concernenti l'attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali e regionali allo scopo di attuare i programmi e progetti definiti dall'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi ed è responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attività di coordinamento e della puntuale realizzazione degli stessi.
2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:
 - a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali centrali e regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; la conferenza dei direttori generali centrali e regionali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui al lettera j);
 - b) coordina le attività delle direzioni generali centrali e regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;
 - c) in caso di inerzia o non esatto adempimento dei programmi e progetti, segnalati dall'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi, sollecita i direttori responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il Segretario generale si sostituisce al responsabile della direzione e adotta tutti gli atti necessari a realizzare compiutamente e nei termini previsti i programmi e progetti;
 - d) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;
 - e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
 - f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti;
 - g) coordina l'attività di tutela e, al fine di garantire omogeneità di indirizzo nello svolgimento delle connesse funzioni, riceve le linee guida a tal fine elaborate dalla Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico e ne cura la trasmissione al Ministro, con il proprio motivato parere, che le adotta con proprio decreto;
 - h) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi

dell'articolo 17 del Codice;

i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice;

j) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze della riunione della conferenza dei direttori generali centrali e regionali, di cui alla lettera a);

k) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

l) coordina le attività di gestione aventi rilevanza sul piano dei rapporti e delle attività europee e internazionali; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;

m) coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi dell'azione amministrativa indicati dal Ministro;

n) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore;

o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

p) cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.

3. Presso il Segretariato generale opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

5. Il Segretariato generale si articola in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro.

Art. 13

(Uffici dirigenziali generali centrali)

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale;

b) Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane;

c) Direzione generale per il bilancio e i contratti;

d) Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico;

e) Direzione generale per gli archivi;

f) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore;

g) Direzione generale per il contemporaneo, lo spettacolo e il patrimonio immateriale;

h) Direzione generale per il cinema e le produzioni audiovisive;

i) Direzione generale per il turismo.

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto a uno specifico ambito territoriale.

Art. 14

(Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale)

1. La Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale cura la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure, l'informatizzazione dei processi e dematerializzazione dei flussi documentali, l'uniformazione dei linguaggi informatici e degli strumenti di attività, le funzioni di indirizzo per l'innovazione tecnologica e per la digitalizzazione del patrimonio culturale. La Direzione generale assicura inoltre la disponibilità, la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero. La Direzione generale svolge, altresì, funzioni e compiti di indirizzo e coordinamento nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione delle aree e dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni architettonici, del paesaggio, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, anche con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, a eccezione degli archivi e delle biblioteche, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. Nell'ambito degli obiettivi individuati dall'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi, la Direzione opera per il miglioramento dell'efficienza organizzativa del Ministero.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;
- b) provvede al censimento delle attività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonché a indicatori di impatto, individuati d'intesa con l'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi, relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;
- c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività del Ministero;
- d) coordina i sistemi informativi del Ministero e cura il coordinamento nazionale dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso *on-line*, quali siti *web* e portali e delle banche dati, nonché l'identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti; promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione, anche al fine del rilancio dell'economia nei settori di attività del Ministero;
- e) cura la gestione della rete locale *intranet* del Ministero, raccordandosi con l'Ufficio di comunicazione e le strutture centrali e periferiche;
- f) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attività del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni, raccordandosi con la Direzione generale per il bilancio e i contratti; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;
- g) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- h) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fermo restando il coordinamento del Segretario generale;

- i) definisce le linee guida, le procedure, le forme contrattuali, i canoni e i corrispettivi per promuovere, in un quadro di sostenibilità, l'uso pubblico e privato delle immagini e delle riproduzioni dei beni culturali in consegna allo Stato; concede la riproduzione di riproduzioni di beni culturali in consegna al Ministero, sentite le competenti direzioni generali centrali per i profili di tutela, e può, a tal fine, stipulare convenzioni con soggetti titolari di banche dati fotografiche o cinematografiche o comunque interessati alla riproduzione di riproduzioni di beni culturali in consegna al Ministero;
- j) stipula, in ambito nazionale, accordi quadro con soggetti pubblici e privati per stabilire condizioni generali uniformi per il rilascio delle concessioni di riproduzione e di uso individuale dei beni culturali in consegna allo Stato, al fine della migliore realizzazione degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale, secondo i criteri e gli indirizzi, in linea tecnica, per la valutazione della compatibilità con le esigenze di tutela delle concessioni di uso individuale dei beni culturali e delle riproduzioni dei beni medesimi dettati dalla Direzione generale per il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico;
- k) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
- l) definisce linee di indirizzo e cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale e internazionale, anche proponendo all'Ufficio di comunicazione apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a specifiche realtà territoriali o a percorsi culturali determinati, la cui definizione e i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali centrali e regionali competenti; le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;
- m) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni culturali interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
- n) cura i diritti patrimoniali immateriali rivenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera m);
- o) promuove e coordina la ricerca, lo studio e le iniziative scientifiche in tema di valorizzazione del patrimonio culturale negli ambiti di competenza;
- p) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di valorizzazione del patrimonio culturale;
- q) fornisce alla Direzione generale per il bilancio e i contratti, ai fini dell'inserimento nelle linee guida per la individuazione dei soggetti concessionari dei servizi di cui agli articoli 115 e 117 del Codice, proposte operative, anche sperimentali, di strumenti innovativi di gestione e di forme di partenariato pubblico-privato diretti ad assicurare un miglior livello di fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale;
- r) elabora, sentite le Direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;
- s) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; definisce gli standard minimi di accessibilità del patrimonio culturale da parte delle persone diversamente abili;

- t) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;
 - u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, nonché degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;
 - w) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi;
 - x) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice anche in relazione al pubblico con disabilità;
 - y) fornisce supporto alla Direzione generale per il turismo per l'elaborazione di programmi e iniziative finalizzati all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale e collabora con la medesima Direzione generale alla definizione degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative volte a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;
 - z) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, l'elaborazione, in raccordo con la Direzione generale per il turismo e con le Direzioni regionali, di programmi e iniziative finalizzati all'incremento dell'offerta turistica relativa ai siti dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale dell'umanità;
 - aa) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
3. Al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi di innovazione tecnologica del Ministero, il Direttore generale convoca e riunisce periodicamente, con modalità telematiche, i Direttori generali centrali e regionali; alle riunioni partecipa anche il Capo dell'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi.
4. Presso la Direzione generale opera la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77.
5. La Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
6. La Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 15

(Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane)

1. La Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali ed è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità nazionale, politiche per le pari opportunità e formazione continua del personale, anche mediante l'elaborazione di programmi e di percorsi di carriera, in collaborazione con centri di ricerca, consorzi e sedi universitarie.
2. Il Direttore generale, in particolare:
- a) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;
 - b) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate

ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero; raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio;

c) assicura, raccordandosi con l'Ufficio di comunicazione, la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;

d) valuta e individua le migliori soluzioni, secondo i prospetti elaborati dalla Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per rispondere alle necessità di personale degli uffici;

e) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane, ivi incluse: la selezione, il reclutamento, la formazione, lo sviluppo professionale, la valutazione del personale e l'organizzazione delle competenze; il trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; le politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità e l'anti-mobbing; la gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; la tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; i procedimenti disciplinari; il contenzioso;

f) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; individua i fabbisogni formativi e definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite i prospetti informativi predisposti dalla Direzione per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione;

g) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite i prospetti informativi predisposti dalla Direzione per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentite le altre Direzioni generali, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;

h) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società Ales S.p.A..

3. La Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

4. La Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 16

(Direzione generale per il bilancio e i contratti)

1. La Direzione generale per il bilancio e i contratti cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dall'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica. La Direzione svolge attività di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) cura, su proposta della Direzione generale per gli archivi e dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e i contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

- b) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali delle spese di funzionamento, secondo le indicazioni ricevute dai competenti centri di responsabilità amministrativa;
- c) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dai centri di responsabilità amministrativa tramite i modelli elaborati dalla Direzione per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di stabilità, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- d) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni;
- e) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CU.S S.p.A.;
- g) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
- h) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
- i) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali e dell'Unione Europea, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;
- j) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* gli esiti del controllo di gestione;
- k) coordina i centri di responsabilità del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
- l) coordina e svolge attività di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni;
- m) monitora e analizza la situazione finanziaria dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero;
- n) monitora e analizza le giacenze di cassa delle contabilità speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari delegati del Ministero;
- o) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni;
- p) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
- q) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali e autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero,

di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;

r) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti e dalla Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale;

s) elabora, avvalendosi dei dati relativi alle attività di tutela e di valorizzazione resi disponibili dalla Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e in raccordo con l'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi e con le Direzioni generali centrali competenti, linee guida per la individuazione dei soggetti concessionari dei servizi di cui agli articoli 115 e 117 del Codice, avvalendosi anche delle proposte operative relative a nuove forme di gestione e strumenti di partenariato pubblico-privato forniti dalla Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale; elabora altresì i relativi schemi contrattuali;

t) svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture agli uffici centrali e periferici, anche mediante l'elaborazione di direttive e criteri per la redazione di bandi, capitolati e convenzioni-tipo, ivi inclusi quelli relativi all'affidamento dei servizi per il pubblico e dei servizi strumentali presso gli istituti e i luoghi della cultura;

u) svolge attività di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in materia di contratti pubblici; cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell'Unione Europea e internazionali in materia di contratti pubblici;

v) monitora l'efficacia della normativa nazionale, nei settori di competenza del Ministero, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche al fine della promozione di modifiche legislative e regolamentari e di normazione secondaria di attuazione.

3. Presso la Direzione generale per il bilancio e i contratti opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dal Ministero.

4. La Direzione generale per il bilancio e i contratti costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 27.

5. La Direzione generale per il bilancio e i contratti si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 17

(Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico)

1. La Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela delle aree e dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni architettonici, del paesaggio, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi. La Direzione generale coordina l'attività di tutela, assicurando criteri omogenei nello svolgimento delle relative funzioni. Con riferimento all'attività di tutela del patrimonio culturale esercitata dalle Soprintendenze di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), la Direzione generale esercita i poteri di controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) assicura omogeneità di indirizzo nello svolgimento delle funzioni di tutela delle aree e dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni architettonici, del paesaggio, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, elaborando

apposite linee guida da proporre al Segretario generale ai fini della successiva adozione da parte del Ministro;

b) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per il bilancio e i contratti;

c) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle soprintendenze;

d) può adottare, ai sensi dell'articolo 14 del Codice, valutata l'istruttoria procedimentale, decisioni motivate difformi rispetto ai provvedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale, di prescrizioni di tutela indiretta e di rinnovo delle notifiche e delle dichiarazioni, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 45, 128, comma 3, del Codice, entro trenta giorni dalla trasmissione telematica da parte delle Soprintendenze; in tal caso, il Soprintendente, ricevuta la decisione difforme, la comunica ai destinatari entro i termini massimi prescritti per i relativi procedimenti;

e) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

g) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

h) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

i) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva dei beni immobili di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) del Codice, e di spostamento definitivo dei beni mobili, ai sensi dall'articolo 21, comma 1, lettera b) del medesimo Codice, fatta eccezione, in entrambi i casi, per le situazioni di urgenza, nelle quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale;

j) rappresenta il Ministero, per gli specifici ambiti tecnici di settore, in organismi tecnici e scientifici e in istituzioni culturali in sede nazionale e internazionale;

k) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

l) irroga, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze, le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni; esprime inoltre i pareri di cui all'articolo 33, comma 4, e 37, comma 3, del decreto legislativo n. 380 del 2001 e successive modificazioni;

m) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

n) esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

o) coordina le attività di pianificazione congiunta ed esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese e degli accordi di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

p) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

q) ai sensi dell'articolo 141 del Codice, adotta, sentiti i direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

r) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse storico, artistico, architettonico, archeologico ed etnoantropologico;

s) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sull'Istituto centrale per la demotnoantropologia;

t) esercita la vigilanza sulla Fondazione Ente Ville Vesuviane, sulla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, sulla Fondazione Villa Reale e Parco di Monza, sulla Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino e su ogni altro soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

3. Il Direttore generale, in particolare, svolge le seguenti funzioni in materia di deposito e di circolazione dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale:

a) autorizza il prestito di beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice;

b) autorizza i depositi di reperti archeologici presso le regioni o altri enti pubblici territoriali per fini espositivi, previa istruttoria delle Soprintendenze per i beni archeologici e sentite le Direzioni regionali anche in merito all'esistenza di una sede idonea e di garanzie adeguate della conservazione e custodia delle cose depositate;

c) autorizza il ricovero del materiale archeologico presso depositi e magazzini di musei e istituzioni di interesse regionale o locale previa istruttoria delle Soprintendenze per i beni archeologici, salvi i casi di urgenza, nei quali il soprintendente provvede direttamente, informando il Direttore centrale e il Direttore regionale;

d) adotta, sulla base degli indirizzi del Ministro, i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

e) adotta, sulla base degli indirizzi del Ministro, i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

f) adotta, sulla base degli indirizzi del Ministro, i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;

g) predisporre e aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

h) stabilisce, sentito il Segretario generale, i criteri e le linee guida per la ricezione in comodato o in deposito di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti.

4. Il Direttore generale svolge, altresì, le seguenti funzioni:

a) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i medesimi beni;

b) promuove e coordina la ricerca, lo studio e le iniziative scientifiche in tema di tutela del patrimonio culturale negli ambiti di competenza;

c) detta criteri e indirizzi, in linea tecnica, per la valutazione della compatibilità con le esigenze di

tutela delle concessioni di uso individuale dei beni culturali e delle riproduzioni dei beni medesimi;
d) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, l'attuazione della convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale e l'attuazione delle connesse misure previste dalla normativa nazionale, anche mediante la predisposizione di modelli generali di gestione dei siti.

5. La Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, sulla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, sull'Istituto superiore per la conservazione e il restauro. La Direzione generale assegna, altresì, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.

6. La Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico esercita la vigilanza, unitamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla Scuola Archeologica Italiana in Atene.

7. La Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

8. La Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico si articola in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali.

Art. 18

(Direzione generale per gli archivi)

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle soprintendenze archivistiche o agli Archivi di Stato, relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici.

2. In particolare, la Direzione generale:

a) cura l'organizzazione, gli affari generali, il bilancio e il personale delle strutture centrali e periferiche competenti in materia di archivi, sulla base delle risorse a essa assegnate;

b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

c) propone ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'articolo 26, lettere c) e d) e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per il bilancio e i contratti;

d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;

e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice;

f) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi

degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;

g) elabora programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;

h) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresì le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;

i) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

j) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

k) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

l) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi;

m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

t) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto centrale per gli archivi;

u) fornisce elementi e supporto istruttorio alla Direzione generale per il bilancio e i contratti ai fini dell'elaborazione di linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 115 e 117 del Codice;

v) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; definisce gli standard minimi di accessibilità del patrimonio culturale da parte delle persone diversamente abili;

w) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

x) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, nonché degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;

y) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede al

monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi;

z) definisce linee di indirizzo e cura la promozione della conoscenza dei beni archivistici, in ambito locale, nazionale e internazionale, anche proponendo all'Ufficio di comunicazione apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a specifiche realtà territoriali o a percorsi culturali determinati, la cui definizione e i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali centrali e regionali competenti; le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

aa) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

bb) cura i diritti patrimoniali immateriali rivenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera aa);

cc) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice anche in relazione al pubblico con disabilità;

dd) promuove iniziative di cooperazione, finalizzate allo sviluppo di linee guida e raccomandazioni, con le istituzioni archivistiche di cui gli articoli 41 e 42 del Codice.

3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Archivio centrale dello Stato. La Direzione generale assegna, altresì, le risorse umane e strumentali al predetto Istituto dotato di autonomia speciale.

4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si coordina con la Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e con la Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane.

5. La Direzione generale provvede, per tutte le strutture centrali e periferiche, agli interventi conservativi, di importo superiore ai 100.000 euro, su beni archivistici e sugli immobili in consegna a soprintendenze archivistiche e Archivi di Stato. Può svolgere la funzione di stazione appaltante, ai sensi degli articoli 29, comma 3, e 30, comma 3, anche per gli interventi di importo non superiore ai 100.000 euro.

6. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

7. La Direzione generale per gli archivi si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi l'Archivio centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli archivi, e negli uffici dirigenziali di livello non generale periferici di cui agli articoli 29 e 30, comma 4.

Art. 19

(Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore)

1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per il bilancio e i contratti;
- b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
- c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
- d) elabora programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
- e) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi;
- f) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
- g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
- h) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
- i) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- j) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;
- k) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
- l) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
- m) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
- n) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;
- o) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice;
- p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
- q) fornisce elementi e supporto istruttoria alla Direzione generale per il bilancio e i contratti ai fini dell'elaborazione di linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 115 e 117 del Codice;
- r) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; definisce gli standard minimi di accessibilità del patrimonio culturale da parte delle persone diversamente abili;

- s) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;
- t) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, nonché degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;
- u) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi;
- v) definisce linee di indirizzo e cura la promozione della conoscenza dei beni librari, in ambito locale, nazionale e internazionale, anche proponendo all'Ufficio di comunicazione apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a specifiche realtà territoriali o a percorsi culturali determinati, la cui definizione e i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali centrali e regionali competenti; le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;
- x) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni culturali interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
- y) cura i diritti patrimoniali immateriali rivenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera x);
- w) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice, anche in relazione al pubblico con disabilità.
3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonché di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.
5. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore svolge le funzioni di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. La Direzione generale assegna, altresì, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.
6. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore si articola in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale.

Art. 20

(Direzione generale per il contemporaneo, lo spettacolo e il patrimonio immateriale)

1. La Direzione generale per il contemporaneo, lo spettacolo e il patrimonio immateriale svolge funzioni e compiti in materia di arte e architettura contemporanee, di promozione della qualità architettonica e urbanistica, di arti performative, di spettacolo dal vivo, di patrimonio culturale immateriale, di promozione delle diversità delle espressioni culturali.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) promuove la creatività e la produzione artistica contemporanea e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
- b) svolge le attività di promozione all'estero dello spettacolo e delle arti creative e promuove la conoscenza della produzione italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo e in raccordo con la Direzione generale per il cinema e le produzioni audiovisive per quanto riguarda il relativo settore;
- c) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali e, in accordo con la Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
- d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;
- e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
- f) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo e adotta gli atti di pianificazione e concertazione con amministrazioni nazionali e locali, istituzioni e organismi anche internazionali e comunitari, svolgendo, altresì, i compiti e le funzioni di promozione nazionale e internazionale già esercitati dal soppresso Ente Teatrale Italiano e disponendo i relativi interventi finanziari;
- g) svolge i compiti di rilevanza nazionale in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e di protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali e cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, l'attuazione delle Convenzioni UNESCO e delle connesse misure previste dalla normativa nazionale, anche mediante l'elaborazione, in raccordo con la Direzione generale per il turismo e con le Direzioni regionali, di programmi e iniziative finalizzati all'incremento dell'offerta turistica relativa agli elementi iscritti nella lista del patrimonio culturale immateriale mondiale;
- h) fornisce supporto alla Direzione generale per il turismo per l'elaborazione di programmi e iniziative finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale immateriale mondiale;
- i) promuove la ricerca, la formazione e le iniziative scientifiche, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali nelle materie di competenza;
- j) promuove la conoscenza, in ambito locale, nazionale e internazionale, dell'arte e dell'architettura contemporanee, delle arti performative, delle attività di spettacolo dal vivo, del patrimonio culturale immateriale, anche proponendo all'Ufficio di comunicazione apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a specifiche realtà territoriali o a percorsi culturali determinati, la cui definizione e i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali centrali e regionali competenti; le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;
- k) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione, anche in relazione al pubblico con disabilità, dell'arte e dell'architettura

contemporanee, delle arti performative, delle attività di spettacolo dal vivo, del patrimonio culturale immateriale;

l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

m) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano, sulla Fondazione La Quadriennale di Roma, sulla Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo e sulla Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

n) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo;

o) esprime alla Direzione generale per il cinema e le produzioni audiovisive le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

p) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

3. Il Direttore generale assiste alle sedute delle commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti, secondo le modalità previste dalla normativa di settore, anche attraverso dirigenti appositamente delegati.

4. La Direzione generale per il contemporaneo, lo spettacolo e il patrimonio immateriale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per il contemporaneo, lo spettacolo e il patrimonio immateriale si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 21

(Direzione generale per il cinema e le produzioni audiovisive)

1. La Direzione generale per il cinema e le produzioni audiovisive svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri;

b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;

c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, dell'interesse culturale dei film, della qualifica *d'essai* di film nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative che sostengono la cultura cinematografica;

e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e musicale e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

g) svolge le attività amministrative connesse al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film;

h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

e successive modificazioni, e in tale ambito cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre istituzioni pubbliche e private;

i) svolge, d'intesa con la Direzione generale per il turismo e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;

j) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

k) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite la Direzione generale per il contemporaneo, lo spettacolo e il patrimonio immateriale, nonché su Cinecittà Holding s.p.a. in liquidazione;

l) svolge le attribuzioni di competenza del Ministero in relazione alla società Istituto Luce Cinecittà s.r.l.;

m) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

3. Il Direttore generale presiede le commissioni previste dalla normativa di settore nelle materie di competenza e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente, secondo le modalità previste dalla normativa di settore, anche attraverso dirigenti appositamente delegati.

4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per il cinema e le produzioni audiovisive costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

6. La Direzione generale per il cinema e le produzioni audiovisive si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 22

(Direzione generale per il turismo)

1. La Direzione generale per il turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni comunitarie e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Effettua inoltre la vigilanza sugli enti e l'assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché di quelle comunitarie e internazionali e ne cura l'attuazione;

b) realizza sinergie per la definizione delle strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del *Made in Italy*; a tal fine si raccorda con l'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi, con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;

c) attua iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della

- qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori al fine di creare una variegata offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e stranieri;
- d) promuove investimenti turistici in Italia e all'estero; a tal fine si raccorda con l'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi, con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;
- e) realizza azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione Europea;
- f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo;
- g) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con le Direzioni generali centrali e regionali competenti, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità;
- h) istituisce, in raccordo con le Direzioni regionali competenti e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione condivisa del patrimonio culturale e del paesaggio e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;
- i) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;
- j) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo;
- k) gestisce il Fondo buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli;
- l) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;
- m) svolge attività di indirizzo e vigilanza su ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ACI - Automobile Club d'Italia e CAI - Club Alpino Italiano;
- n) gestisce il Fondo nazionale di garanzia;
- o) cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali;
- p) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia;
- q) cura le attività inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo;
- r) esercita le funzioni di indirizzo e controllo su Promuovi Italia S.p.A., anche attraverso apposite convenzioni con l'azionista della stessa.
3. Presso la Direzione generale per il turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e l'Osservatorio Nazionale del Turismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, all'analisi e al monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo.
4. La Direzione generale per il turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per il turismo si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.

Capo IV **Organi consultivi centrali**

Art. 23

(Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici)

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale centrale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:
 - a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
 - b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
 - c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
 - d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
 - e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
 - f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
 - g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici; elabora e propone al Ministro un piano annuale nazionale per l'educazione al patrimonio culturale.
4. Il Consiglio superiore è composto da:
 - a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
 - b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
6. Nei casi in cui è chiamato a esprimere pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi a oggetto il personale del Ministero, il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale. Alle sedute del Consiglio superiore sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio superiore medesimo.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. I componenti del Consiglio superiore non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale, in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.
9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 24
(*Comitati tecnico-scientifici*)

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

- a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
- b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
- c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
- e) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali;
- f) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea.

2. I Comitati di cui al comma 1:

- a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
- b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei direttori regionali o dei Soprintendenti che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, e avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
- c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;
- d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
- e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico a essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera b).

3. Ciascun Comitato è composto:

- a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;
- b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
- c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Società scientifiche del settore.

4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

5. Il termine di durata dei Comitati è stabilito in tre anni. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente e il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 3. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 23, comma 7.

6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

Capo V **Istituti centrali e Istituti con finalità particolari**

Art. 25

(Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale)

1. Sono istituti centrali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) l'Opificio delle pietre dure;
- d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
- e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro e il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;
- f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
- g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

2. Sono Istituti nazionali:

- a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini» e al Museo nazionale d'arte orientale;
- b) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
- c) l'Istituto nazionale per la grafica.

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

- a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;
- b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
- c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;
- d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta;
- e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;
- f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;
- g) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;
- h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- j) il Centro per il libro e la lettura;
- k) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

5. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.

7. Con decreto ministeriale sono individuati gli istituti e luoghi della cultura costituenti uffici di livello non dirigenziale per i quali l'incarico di direzione viene conferito dal Direttore generale centrale competente per materia, previa procedura di interpello aperta ai funzionari in servizio presso l'amministrazione.

Capo VI **Amministrazione periferica**

Art. 26 *(Organi periferici del Ministero)*

1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- b) le soprintendenze:
 - 1) per i beni archeologici;
 - 2) per i beni architettonici e paesaggistici;
 - 3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
- c) le soprintendenze archivistiche;
- d) gli archivi di Stato;
- e) le biblioteche statali;
- f) i musei.

2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane.

Art. 27 *(Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici)*

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano, nelle ipotesi di concorso di competenze di diversi uffici, l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 26, comma 1, lettere b), e), e f), presenti nel territorio regionale, che costituiscono articolazione delle direzioni regionali, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, secondo periodo, nonché, limitatamente ai profili inerenti alla tutela, le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 25, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f); il coordinamento delle attività delle soprintendenze avviene nel rispetto della specificità tecnica degli istituti, nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalla Direzione generale per paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima e coordinano le attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e del paesaggio relative al territorio di competenza.

2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al Presidente della Regione, sentito il Segretario generale.

3. Il direttore regionale, in particolare, fatte salve le competenze della Direzione generale per gli archivi, delle Soprintendenze archivistiche e degli Archivi di Stato:

- a) esercita, sulle attività, diverse da quelle di cui alla lettera b), degli uffici di cui all'articolo 26, comma 1, lettere b), e) ed f), con esclusione dei musei costituenti articolazione delle soprintendenze

ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il Direttore generale competente per materia e il Segretario generale, avocazione e sostituzione;

b) esercita, con riferimento all'attività di tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, etnoantropologico e del paesaggio, il coordinamento degli uffici operanti nell'ambito territoriale di competenza, ivi incluse le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 25, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f);

c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del medesimo Codice;

d) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;

e) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia a essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

f) autorizza le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-*bis* e 58 del Codice;

g) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 26, comma 1, lettere b), e) e f), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

h) gestisce i sistemi informativi per la raccolta dei dati concernenti la verifica dell'interesse culturale operata dalle soprintendenze ai sensi dell'articolo 12 del Codice e stipula accordi con le amministrazioni e gli enti coinvolti al fine di determinare le modalità operative per lo svolgimento della verifica;

i) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore, acquisite le relative valutazioni;

j) richiede alle commissioni regionali, anche su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

k) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;

l) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, all'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice;

m) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

n) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente a esprimere il parere di merito, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

o) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per

l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

m) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Segretario generale;

p) coordina le attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico, etnoantropologico e del paesaggio nell'ambito del territorio di competenza, può predisporre un piano di valorizzazione annuale e concorre con le Direzioni generali competenti alla formazione del piano di valorizzazione nazionale;

q) stipula gli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice e propone al Ministro la costituzione dei soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, del medesimo Codice;

r) coordina l'elaborazione dei piani di gestione dei siti dichiarati patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO;

s) elabora e promuove, in raccordo con le Direzioni generali centrali competenti, con le Regioni e con gli enti locali interessati, azioni e strumenti finalizzati al miglioramento della fruizione turistica del patrimonio culturale in ambito regionale, anche con riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità;

t) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali;

u) stipula, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, accordi quadro con soggetti pubblici e privati per stabilire condizioni generali uniformi per il rilascio delle concessioni di riproduzione e di uso individuale dei beni culturali in consegna allo Stato, al fine della migliore realizzazione degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale, ferma restando la competenza della Direzione generale per l'innovazione e la valorizzazione del patrimonio culturale in materia di riproduzioni di riproduzioni di beni culturali, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera i);

v) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'articolo 26, comma 1, lettere b), e) e f), sentito il Comitato regionale di coordinamento;

w) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

x) predisporre, d'intesa con le regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

y) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche e iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

z) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite delle Direzioni generali;

aa) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per il bilancio e i contratti, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi degli articoli 115 e 117 del Codice;

bb) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi

con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, fatta eccezione per quelli in consegna agli istituti di cui all'articolo 25 e 26, comma 1, lettere c) e d), fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera i) e dall'articolo 31, comma 2, lettera a);

cc) effettua acquisti di beni e servizi;

dd) organizza e gestisce, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, le risorse strumentali ed umane delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 26, comma 1, lettere b), e), e f); l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane;

ee) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva con riferimento all'ambito territoriale di competenza, esclusi gli uffici di cui all'articolo 26, comma 1, lettere c) e d);

ff) cura il contenzioso relativamente agli atti adottati dalla Direzione regionale e dalle soprintendenze, con esclusione del contenzioso relativo al personale, di competenza della Direzione generale per l'organizzazione e le risorse umane.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e dall'articolo 31, comma 3, i direttori regionali possono delegare i compiti di cui alla lettera bb) del comma 3.

5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per il bilancio e i contratti.

6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono le seguenti:

a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo e del Molise;

b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata e della Puglia;

c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;

d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;

e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;

f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia;

g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio;

h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria e del Piemonte;

i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;

j) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche e dell'Umbria;

k) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;

l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.

7. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 28

(Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici)

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) impongono ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali, gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispongono, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

b) concedono l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero e autorizzano la concessione d'uso dei beni culturali in consegna ad altre amministrazioni o enti pubblici, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, lettera i), 17, comma 4, lettera h) e 27, comma 3, lettera u);

c) vigilano sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

d) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;

- e) svolgono i compiti ispettivi previsti dall'articolo 19 del Codice;
- f) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, lettera i);
- g) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
- h) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi, ovvero esprimono pareri endoprocedimentali istruttori, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 27, comma 3, lettera i);
- i) amministrano e controllano i beni mobili e immobili dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi anche gli interventi conservativi di importo non superiore a 100.000,00 euro;
- j) effettuano acquisti di beni e servizi;
- k) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
- l) istruiscono e adottano i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del Codice, avvalendosi dei sistemi informativi gestiti dalle Direzioni regionali e in attuazione degli eventuali accordi conclusi dalle medesime Direzioni regionali con le amministrazioni e gli enti coinvolti;
- m) avviano e istruiscono i procedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta e i provvedimenti di rinnovo delle notifiche e delle dichiarazioni, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 45, 128, comma 3, del Codice; decorso il termine per l'esercizio del diritto di partecipazione procedimentale degli interessati, adottano i relativi provvedimenti che, fermi rimanendo i termini massimi di durata dei procedimenti, divengono efficaci e sono comunicati ai destinatari decorsi trenta giorni dalla trasmissione in via telematica al Direttore generale per il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, salva l'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d);
- n) istruiscono e propongono al competente direttore regionale le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto ai sensi, rispettivamente, degli articoli 138, comma 3, e 141-*bis* del Codice;
- o) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70 e 95 del Codice;
- p) esprimono pareri sulle alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;
- q) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del Direttore generale per gli archivi, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera o);
- r) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) e all'articolo 27, comma 2, lettera e), l'esercizio del diritto di prelazione;
- s) autorizzano il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;
- t) esercitano ogni altro compito a esse affidato in base al Codice e alle altre norme vigenti.

2. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Soprintendenze possono chiedere alla Direzione regionale, entro trenta giorni dalla

pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 1, lettera i).

Art. 29

(Soprintendenze archivistiche)

1. Le Soprintendenze archivistiche sono uffici di livello dirigenziale non generale, competenti per il territorio di una o più Regioni. Alle Soprintendenze archivistiche afferiscono gli Archivi di Stato non individuati quali uffici dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 30, comma 4.

2. Le Soprintendenze archivistiche, dotate di autonomia tecnico-scientifica, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di propria competenza, anche avvalendosi del personale degli Archivi di Stato. Esse, in particolare:

a) svolgono, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attività di tutela dei beni archivistici presenti nell'ambito del territorio di propria competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

b) accertano e dichiarano l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati;

c) tutelano gli archivi, anche correnti, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendicano archivi e singoli documenti dello Stato;

d) dispongono la custodia coattiva dei beni archivistici negli archivi di Stato competenti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;

e) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del Direttore generale per gli archivi, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera o);

f) attuano, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della competente Direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e curano l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;

g) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70 e 95 del Codice;

h) fungono da uffici esportazione;

i) forniscono assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;

j) organizzano e svolgono attività di formazione degli addetti agli archivi per le regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici;

k) effettuano lavori di importo non superiore a 100.000 euro;

l) effettuano acquisti di beni e servizi;

m) promuovono la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di propria competenza, per il coordinamento dell'attività di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;

n) promuovono la conoscenza e la fruizione degli archivi e sottoscrivono, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione generale centrale competente, convenzioni con enti pubblici e

istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione.

3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Soprintendenze archivistiche possono chiedere alla Direzione generale per gli archivi, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 2, lettera k).

Art. 30
(Archivi di Stato)

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. Gli Archivi di Stato:

a) effettuano gli interventi conservativi sui beni archivistici in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro;

b) effettuano acquisti di beni e servizi.

3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere alla Direzione generale per gli archivi, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 2, lettera a).

4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati gli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 31
(Biblioteche pubbliche statali)

1. Le Biblioteche pubbliche statali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e) svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Le Biblioteche pubbliche statali possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. Le Biblioteche pubbliche statali:

a) effettuano gli interventi conservativi sul patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro;

b) effettuano acquisti di beni e servizi.

3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono chiedere alla Direzione regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 2, lettera a).

4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 32
(Musei statali)

1. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. I musei statali possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati i Musei statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale. I musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni delle Soprintendenze di cui all'articolo 28.

Art. 33
(Comitati regionali di coordinamento)

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
 - a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi a oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
 - b) sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'articolo 26, comma 1, lettere b), e) ed f);
 - c) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale o intersettoriale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b) e c).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo VII
Disposizioni finali.

Art. 34
(Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche)

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, richiamati in premessa, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, distinti per profilo professionale e fascia retributiva.

Art. 35
(Norme finali e abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di efficacia del presente

decreto cessano di avere vigore il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni.

2. Le strutture organizzative previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonché alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

TABELLA A

(Prevista dall'articolo 34, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia 24 *

Dirigenti di seconda fascia 167 **

Totale dirigenti 191

* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

** di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 34, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA Dotazione organica

III 5.457

II 12.893

I 700

Totale 19.050